

SENATO DELLA REPUBBLICA – CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa

Schema di decreto legislativo recante

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (n. 280)

Relazione del senatore Cirami

1. L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica la lettera l) del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 303/1999. Con la modifica apportata dal presente decreto viene inclusa anche la disciplina della attività di informazione, quanto concerne l'editoria ed i prodotti editoriali. Questa disposizione non ha portata innovativa se non in quanto al rango primario dell'atto che la reca, giacché ribadisce ciò che era stato già stabilito nel D.P.C.M. 31 maggio 2002 (G.U. 12 giugno 2002, n. 136) recante "Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria".

2. L'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto sostituisce il comma 3 dell'art. 9 del d.lgs. 303/1999. Tale disposizione era già prevista nel comma 3 che ora viene sostituito; la novità consiste nel fatto di far salvo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 11, recato dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, il quale prevede che le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A, allegata al D.P.C.M. 11 luglio 2003, siano ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento con concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e il restante trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.

Il comma 2 aggiunge 3 ulteriori commi all'art. 9 del d.lgs. 303/1999, di cui due (5-bis e 5-ter) recanti disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico del personale di prestito e il terzo (5-quater) concernente l'organizzazione delle strutture di supporto o di missione.

In particolare, il comma 5-bis equipara a tutti gli effetti giuridici e di carriera il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo a quello prestato nelle amministrazioni di appartenenza, precisando altresì che tali posizioni non possono in alcun caso determinare pregiudizio al dipendente.

Il comma 5-ter, invece, assegna gli oneri relativi al trattamento economico del personale di prestito, effettuando una distinzione. Qualora, infatti il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza (in posizione di comando o di fuori ruolo) appartenga a

un'amministrazione che rientra nell'ambito della contrattazione del comparto dei ministeri, mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza e gli oneri rimangono a carico di queste ultime. Viceversa, qualora il personale di prestito appartenga ad altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto dei ministeri, allora gli oneri relativi al trattamento economico vengono ripartiti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'amministrazione di appartenenza.

Sembrerebbe preferibile chiarire che il mantenimento del trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza vale per tutti i dipendenti pubblici, nel contempo spostando al comma 5-bis la precisazione ora al comma 5-ter, in modo tale che sia inequivocabile l'ambito normativo di quest'ultimo, limitato alla sola determinazione dell'amministrazione cui competono i relativi oneri.

3. L'articolo 3 introduce un nuovo articolo, il 9-bis, riguardante il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 1** istituisce il ruolo dei consiglieri e dei referendari in cui sono inquadrati rispettivamente i dirigenti di 1^a e 2^a fascia e le cui dotazioni organiche sono determinate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 2**), provvedimenti che possono essere soggetti ad ulteriori modifiche sempre con decreti del Presidente del Consiglio (**comma 4**).

Si consiglia di riesaminare la modifica nominale del ruolo concernente consiglieri e referendari della Presidenza, apparendo preferibile, analogamente ad altri ordinamenti europei, mantenere la qualifica dirigenziale, eventualmente corredandola della previsione concernente il riconoscimento di particolari funzioni da disciplinare in sede contrattuale: infatti le qualifiche delle magistrature amministrative dello Stato non risulterebbero congrue in ordinamenti aventi diversa natura e funzione.

Sembrerebbe contraddittorio il comma 3 nell'escludere che la Presidenza si avvalga del personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni per gli incarichi di Segretario generale, vicesegretario generale, capo dipartimento e capi degli uffici di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il comma 5 reca un secondo periodo in ordine al quale andrebbe chiarito se al corso-concorso ivi previsto possano partecipare "solo" i dipendenti di cui al primo periodo.

Qualche dubbio, infine, suscita l'articolazione operativa dei commi 7 e 8.

4. L'articolo 4 inserisce l'articolo 9-ter nel d.lgs 303/1999 e reca l'istituzione del ruolo speciale del personale dirigenziale e non dirigenziale della Protezione civile. Tali ruoli tecnico-amministrativi sono istituiti, ai sensi del **comma 1**, per assicurare le funzioni di coordinamento in materia di protezione civile.

Il **comma 2** stabilisce che nel ruolo speciale dirigenziale istituito dal precedente comma siano inquadrati dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza. Viene fatta salva la possibilità di opzione prevista dall'articolo 10, comma 2, legge 145/2002.

Il **comma 3** stabilisce che nel ruolo speciale non dirigenziale istituito dal precedente comma 1 sia inquadrato: il personale già appartenente al ruolo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dalla legge n. 730 del 1986; il personale già appartenente al Servizio Sismico Nazionale (tabella E del d.P.R. n. 106 del 1993); il personale reclutato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253.

Il **comma 4** stabilisce che si provveda alla determinazione degli organici dei ruoli qui istituiti con decreto del Presidente del Consiglio. Tali decreti dovranno anche determinare il contingente del personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile, in misura comunque non superiore alla consistenza dei predetti ruoli. I decreti del Presidente del Consiglio saranno adottati ai sensi degli articoli 7, 9 e 11 del d.lgs. 303/1999. Tali norme recano disposizioni in tema di autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio. In virtù di tale autonomia, con Decreto del Presidente del Consiglio si fissa l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza. Ai sensi dell'articolo 9 il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.

Il **comma 5** reca l'abrogazione dei ruoli speciali istituiti ai sensi della legge 730/1986 e della tabella E del d.P.R. 106/1993, citati al precedente comma 3 al quale si rimanda.

5. L'articolo 5 in commento reca modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999 in tema di riordino dei compiti operativi e gestionali della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 1** reca due nuovi commi, *3-bis* e *3-ter*.

Il nuovo comma *3-bis* prevede la possibilità di destinare dirigenti di prima o seconda fascia nelle sedi di rappresentanza del Governo presso le regioni a statuto speciale. Alle medesime funzioni possono essere destinati dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza o in posizione di comando o fuori ruolo, in una percentuale non maggiore di quella stabilita con il decreto del Presidente di cui all'articolo *9-bis*, comma 3, al quale si rimanda.

Il nuovo comma *3-ter* stabilisce che i dirigenti che sono risultati vincitori di concorso banditi per la soppressa tabella C, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso Prefetture o Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno alla corrispondente qualifica.

Il **comma 2** reca cinque nuovi commi dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 al fine di riordinare gli organismi ivi disciplinati.

Il **comma 3** inserisce tre nuovi commi dopo il comma 11 dell'articolo 10 del d.lgs. 303/1999.

Il nuovo comma 11-*bis* prevede che i compiti di sicurezza e vigilanza presso la Presidenza vengano svolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri presso una Sovrintendenza appositamente costituita con decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 33 della legge n. 400 del 1988. Viene fatta salva la disciplina del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83.

Il comma 11-*ter* dispone che la Presidenza può provvedere all'amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto attraverso società per azioni appositamente costituita. Si può prevedere anche la partecipazione minoritaria di soggetti privati, scelti con procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra Presidenza e società sono regolati con contratto di servizio. Il personale in servizio presso la Presidenza può essere distaccato presso la società, su base volontaria. Le modalità di tale procedura devono essere definite con specifico atto nell'ambito del contratto di servizio.

Il combinato disposto delle norme vigenti in materia di esternalizzazione dei servizi pone interrogativi circa il ricorso a una società per azioni di carattere pubblicistico, la cui proprietà azionaria non potrebbe che essere detenuta - per ragioni di natura sistematica, già ribadite dal Governo in recenti occasioni - dal Ministro dell'economia e delle finanze; le medesime norme, invece, consiglierebbero un più ampio e sistematico processo di liberalizzazione in materia di servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni da attuare, preferibilmente, con regolamento ex articolo 17, comma 2, della legge n. 488 del 1988.

6. L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 11 del d.lgs. 303/1999, necessarie per armonizzare la norma con le modifiche previste dal presente schema di decreto.

Con il **comma 1** viene abrogato il limite concernente la graduale riduzione del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo nelle strutture diverse dagli uffici di diretta collaborazione.

Il **comma 2** inserisce due commi dopo il comma 4 dell'articolo 11 del d.lgs. 303/1999.

Il nuovo comma 4-*bis* sopprime il secondo periodo dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11 luglio 2003, che stabilisce che il contingente del personale di prestito in servizio presso le strutture della Presidenza venga ridotto fino a raggiungere una percentuale non superiore al 20% del personale di ruolo della Presidenza stessa. Tale abrogazione è evidentemente connessa a quella recata dal comma precedente.

Il nuovo comma 4-*ter* riguarda le coperture di posti vacanti nell'organico del personale di ruolo determinato dalla tabella A del D.P.C.M. 11 luglio 2003. Come sopra accennato, i posti vacanti dovranno essere coperti tramite concorso pubblico per il 40%, concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo (30%), concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza (30%).

Trattandosi di personale non dirigenziale, sembrerebbe preferibile ridurre la percentuale di posti assegnati tramite concorsi riservati a una quota complessiva non superiore al 40 per cento, nel contempo elevando al 60 per cento i posti ricoperti tramite concorso pubblico. Ove non ostino particolari ragioni tecniche, la riserva di posti non dovrebbe eccedere il 10 per cento di quelli disponibili.

Il **comma 3** inserisce un nuovo comma 7-*bis* all'articolo 11. Tale comma prevede che ai fini dell'espletamento dei concorsi previsti dal comma 8 dell'articolo 9-*bis* (inserito dall'articolo 3 del presente provvedimento, al quale si rimanda per il relativo commento), si possono prevedere ulteriori assunzioni nel limite di trenta unità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11.